



# **Giunta Regionale del Molise Campobasso**

---

**Proposta di Legge Regionale su:**

**“ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE  
MOLISE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, AI SENSI DELLA  
LEGGE REGIONALE N. 4/2002, ARTICOLO 33.**

**Campobasso, lì**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Paolo di Laura FRATTURA)**

## **Art. 1**

### **(Variazioni al bilancio 2014)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise) al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

## **Art. 2**

### **(Variazioni allo stato di previsione delle entrate)**

1. Allo stato di previsione delle entrate di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2014 sono apportate le variazioni specificate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

## **Art. 3**

### **(Variazioni allo stato di previsione della spesa)**

1. Allo stato di previsione della spesa di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2014 sono apportate le variazioni specificate nella tabella "B" allegata alla presente legge.

## **Art. 4**

### **(Aggiornamento dei residui attivi e passivi)**

1. Ai sensi della legge regionale n. 4/ 2002, ed in particolare dell'articolo 33, comma 2, lettera a), l'ammontare dei residui attivi e l'ammontare dei residui passivi iscritti nel bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014 è aggiornato alle risultanze scaturenti dal rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2013.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, al conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono apportate le variazioni specificate nella allegata tabella "A" per i residui attivi e nella allegata tabella "B" per i residui passivi.

## **Art. 5**

### **(Avanzo di amministrazione)**

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 4/2002, all'avanzo presunto di amministrazione, già iscritto nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 in euro 170.774.674,29, viene iscritta la maggiore somma di euro 81.560.883,21, restando determinato in euro 252.335.557,50 l'avanzo accertato al 31 dicembre 2013.

2. La reiscrizione dell'avanzo di amministrazione, euro 252.335.557,50, nei capitoli pertinenti, così come dettato dall'art. 8 della L.R. n.12/2014, viene effettuata nel seguente modo: euro 46.095.539,44 già iscritta in sede di Bilancio previsionale 2014; prelievo dal capitolo 55510 dell'U.P.B. 816 euro 124.679.134,85; utilizzo del maggior avanzo di amministrazione euro 81.560.883,21.

## **Art. 6**

### **(Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2013, relativo ad anni pregressi)**

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, pari a euro 60.423.952,35 è riassorbito nell'anno 2014 per euro 2.423.952,35 e nel decennio 2015-2024 con importi annui pari ad euro 5.800.000,00, salvo rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi.

## **Art. 7**

### **(Giacenza di cassa)**

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 4/2002, la giacenza presunta di cassa, già iscritta nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 risulta invariata, restando determinato in euro 102.580.893,67 il fondo di cassa accertato al 31 dicembre 2013.

## **Art. 8**

### **(Variazione al bilancio)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 4/2002 la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante provvedimenti amministrativi, variazioni compensative al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

#### **Art. 9**

##### **(Variazione della tabella n. 1 allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014)**

1. La tabella n. 1 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014 n. 12 (Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2014. Bilancio pluriennale 2014/2016) subisce le variazioni come evidenziato tabella n. 1 allegata alla presente legge.

#### **Art. 10**

##### **(Variazione della tabella n. 2 allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014)**

1. La tabella n. 2 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014 n. 12 (Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2014. Bilancio pluriennale 2014/2016) subisce le variazioni come evidenziato tabella n. 2 allegata alla presente legge.

#### **Art. 11**

##### **(Variazione della tabella n. 3 allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014)**

1. La tabella n. 3 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014 n. 12 (Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2014. Bilancio pluriennale 2014/2016) subisce le variazioni come evidenziato tabella n. 3 allegata alla presente legge.

#### **Art. 12**

##### **(Variazione della tabella n. 4 allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014)**

1. La tabella n. 4 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014 n. 12 (Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2014. Bilancio pluriennale 2014/2016) subisce le variazioni come evidenziato tabella n. 4 allegata alla presente legge.

#### **Art. 13**

##### **(Sostituzione della tabella n. 7 allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014)**

1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 3, la tabella n. 7 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3/2012 è parzialmente modificata e sostituita dalla tabella n. 7 allegata alla presente legge.

## **Art. 14**

### **(Sostituzione della tabella n. 8 allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014)**

1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 3, la tabella n. 8 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3/2012 è parzialmente modificata e sostituita dalla tabella n. 8 allegata alla presente legge.

## **Art. 15**

### **(Fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale - anno 2014)**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, per l'anno 2014 la percentuale di riduzione delle risorse destinate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, già consolidate ai valori dell'anno 2004, fatti salvi gli incrementi disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per effetto dell'articolo 8 della legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, è rideterminata nella misura del venticinque per cento del valore del fondo stesso, al lordo delle decurtazioni già operate in applicazione dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16.

2. La riduzione delle risorse di cui al comma 1 concorre all'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010.)

## **Art. 16**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.